

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 Data 16.12.2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 17,00, presso il Municipio, sito in Via Carlo Felice 201, convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
URPI ALBERTO		
PILLONI ANTONELLA		
PODDA MASSIMILIANO		
USAI PAOLO		
STERI DONATELLA		
MURRU CARLO		
LAI ALESSANDRO		
ETZI MONICA		
CONTIS DAVIDE		
CELLINO ALBERTO		
NURRA FRANCO		
CASTA ROBERTA		
TATTI GIUSEPPE		
MACCIONI ROBERTA		
CONGIU FRANCO		
PADERI MASSIMILIANO		
PILLONI LUIGI		
Presenti n. 11 Assenti n. 6		

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALEDr. Giorgio Sogos.

Il Presidente, Davide Contis assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione;

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

- "1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190:
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.85 del 28/09/2019:

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sanluri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato:

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la propria deliberazione n.73 del 17.10.2019 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 e 26, comma 11, D.Lgs. 19.08.2016, n.175. Messa in liquidazione società partecipata CISA SERVICE SRL"

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Sanluri detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la messa in liquidazione del "CISA SERVICE SRL";
- 3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanluri come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
- 6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 82

Del 16/12/2019

Ufficio

OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE			
	Sogos Giorgio			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE come da parere allegato			
	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI FRAU ANNA MARIA			

Allegato A)

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1.	INTRODUZIONE
2.	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3.	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4.	CONCLUSIONI

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Sanluri, con provvedimento del Sindaco del 31/03/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 16/12/2019

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
VILLASERVICE	DIRETTA	Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti	14,29	Realizzazione dei risparmi nel conferimento dei rifiuti umidi
ABBANOA SPA	DIRETTA	Gestione del servizio di erogazione acqua potabile e depurazione acque reflue	062	Servizio di pubblico interesse

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazion e	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Liquidazione	Cisa Service Spa	, ,	Cessione quote ai soci: senza esito; Atto notarile del 4/10/2019 registrato a Cagliari il 07/1/2019 n.7376 serie 1T. Messa in liquidazione della società
	Società consortile Villasanta	·	Società in liquidazione: procedura di liquidazione in corso non ancora completata da parte dell'amministratore

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con provvedimento del Sindaco in data 31/03/2015, questo Comune ha provveduto a proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si conferma pertanto il piano di dismissione delle partecipazioni detenute nelle società Cisa Service Srl, Società Consortile Villasanta e la conferma della detenzione della partecipazione in Abbanoa Spa e in Villaservice Spa.

Sanluri, li 13/12/2019

Il Responsabile

f.to Sogos Giorgio

COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2018

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



Si specifica che la società Cisa Service Srl è stata indicata solo per la quota di partecipazione diretta in quanto la partecipazione indiretta è posseduta attraverso il Consorzio Cisa soggetto che deve autonomamente provvedere ad effettuare la ricognizione periodica.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Villaservice . Spa	02077720924	14,29.%	conferma	

Cisa Service Srl	02780500928	6,36.%	quota messa in vendita con esito negativo; avviata procedura di liquidazione con atto notarile del 04/10/2019	
Società Consortile .Villasanta a r.l	91010620929	14,29.%	Società in liquidazione. L'enta ha invitato l'amministratore a chiudere la società	
Abbanoa Spa	02934390929	0,00000049062.%	conferma	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una "tramite"

Nessuna partecipazione detenuta tramite altre società. Detenuta la partecipazione indiretta della Cisa Service Srl attraverso il Consorzio Cisa.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1

Nome Società partecipata: Villaservice Spa — CF 02077720924

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	02077720924
Denominazione	Villaservice Spa
Anno di costituzione della società	01/08/1992
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Società in attivo
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL	Non sussiste la fattispecie

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	italia
Provincia	Sud sardegna
Comune	Villacidro
САР	09039
Indirizzo	Zona industriale SNC c/o centro servizi polifunzionale
Telefono	0709311101

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

ATTIVITA'	
Gestione degli impianti di depurazione acqua, centro elaborazione dai. Autotrasporto merci per conto di terzi e spurgo pozzi neri	Codice Ateco 37
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA OGGETTO Società in house Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A) Riferimento normativo società di diritto singolare (3) La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM no (art. 4, c. 9) Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle no Prov. Autonome (art. 4, c. 9) Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	57
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	60.094,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.465,00

DATI	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	5.235,00	1.299.753,00	558.518,00	122.137,00	

Attività produttive di beni e servizi				
NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.227.191,00	14.595.346,00	13.113.567,00	
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.134.417,00	144.746,00	258.640,00	
di cui Contributi in conto esercizio				

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) DATI Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 14,29

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO				
DATI				
Tipo di controllo	nessuno			

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE **DATI** La partecipata svolge un'attività di produzione di beni si e servizi a favore dell'Amministrazione? Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 Attività svolta dalla Partecipata comma 2 lettera a) Smaltimento dei rifiuti urbani per il tramite del contratto stipulato con l'Unione dei comuni Marmilla che gestisce Descrizione dell'attività il servizio per conto del comune di Sanluri. Smaltimento diretto dei rifiuti provenienti dalle strade Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto nessuna privato (8) Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da no altre società (art. 20, c. 2, lett. c) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento si (art. 20, c. 2, lett. f) Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. no g)

DATI	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi

2

Nome Società partecipata: Cisa Service Spa — CF 02780500928

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	02780500928
Denominazione	Cisa Service Spa
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Società in liquidazione
Anno di inizio della procedura (1)	04/10/2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL (2)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	italia
Provincia	Sud Sardegna
Comune	Serramanna

DATI	
САР	09038
Indirizzo	Corso Repubblica

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

ATTIVITA'	
Gestione di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti di categoria 6/c classe d per la produzione di composti e messa in riserva rifiuti	Categoria ateco 30.21.01
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

OGGETTO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	7
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16 706,37
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

DATI	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	no	si	si	si	si
Risultato d'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00

Attività produttive di beni e servizi				
NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		932.622,00	1.858.321,00	
A5) Altri Ricavi e Proventi		2,00	11,00	
di cui Contributi in conto esercizio				

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
DATI	
Tipologia di Partecipazione	diretta
Quota diretta	6,36%
Codice Fiscale Tramite	02413680923
Denominazione Tramite (organismo)	Consorzio Cisa
Quota detenuta dalla Tramite nella società	67,43%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO		
DATI		
Tipo di controllo	nessuno	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE		
DATI		
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no	

DATI	
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a)
Descrizione dell'attività	Smaltimento rifiuti compostaggio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)	nessuna
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) (10)	Liquidazione
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	In corso

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	91010620929
Denominazione	Società consortile Villasanta
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	Società inattiva in liquidazione
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	italia
Provincia	Sud Sardegna
Comune	Sanluri
CAP*	09025
Indirizzo *	Via Carlo Felice n.217

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

ATTIVITA'	
Nessuna attività	
Peso indicativo dell'attività %	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	zero
Numero dei componenti dell'organo di controllo	nessuno
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	zero

DATI	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio					

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Non sono disponibili i dati dei ricavi della produzione a seguito della mancata approvazione dei bilanci di esercizio

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)		
DATI		
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta	
Quota diretta ⁽⁵⁾	14,30	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO			
DATI			
Tipo di controllo	nessuno		

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DATI

DATI	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)	69,05
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no

DATI	
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) (10)	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	In atto

4

Nome Società partecipata: Abbanoa Spa - CF 02934390929

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	Abbanoa Spa
Anno di costituzione della società	
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Società in attivo
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	italia
Provincia	Nuoro
Comune	Nuoro

DATI	
САР	08100
Indirizzo	Via Straullu 35

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

ATTIVITA'	
Servizio idrico integrato	Codice ateco 360000
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Servizio idrico integrato
Numero medio di dipendenti	1316
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	63.556,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	98.333,00

DATI	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	4.875.489,00	-3094.445,00	8.619.840,00	9.788.546,00	

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	270.392.544,00	251.687.316,00	287.998.585,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.539.262,00	23.254.906,00	36.165.509,00
di cui Contributi in conto esercizio		31.566,00	

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie

altre società (art. 20, c. 2, lett. c)

(art. 20, c. 2, lett. f)

g)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) DATI Tipologia di Partecipazione Quota diretta (5) O,0000040902

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO		
DATI		
Tipo di controllo	nessuno	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? Attività svolta dalla Partecipata Descrizione dell'attività Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da

no

no

no

DATI	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no
Esito della ricognizione	conferma



COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Carlo Felice n° 201 - Telefono 070/93831 PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO *UFFICIO BILANCIO*

Parere contabile sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 11/12/2018 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs 175/2016 anno 2018

Trattasi di adempimento obbligatorio previsto dal Dlgs 175/206 e successive modificazioni ed integrazioni da eseguire entro i termini di scadenza previsti per il 31/12/2019.

In materia di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, si fa espresso richiamo del parere contabile espresso sulla proposta di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2017 ove si evidenziava una situazione di incertezza sui documenti contabili che a sua volta determinava di riflesso incertezza sui risultati di amministrazione del bilancio consolidato e sulle eventuali ricadute negative sul patrimonio del Comune, e si invitava ciascuno per la propria competenza a vigilare sull'andamento della gestione degli enti inseriti nel perimetro di consolidamento e sul rispetto da parte degli stessi degli obblighi derivanti dalla legge. Non si fa riferimento al bilancio consolidato 2018 in quanto lo stesso non risulta ancora approvato per mancanza di dati completi.

A Tutt'oggi non risulta approvato il bilancio della società Cisa Service Srl (società in liquidazione), mentre il bilancio della società Villaservice è stato approvato anche nel 2018 con parere negativo da parte del collegio sindacale. Le segnalazioni di irregolarità contabile evidenziate nei pareri espressi dal collegio sindacale della società Villaservice SpA sui bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018, riflettono una situazione economica instabile che potrebbe portare anche alla perdita della quota di partecipazione dell'ente rappresentato, nonché alla necessità di accantonamenti nel bilancio dell'ente per far fronte alle perdite probabili dei prossimi esercizi a norma dell'articolo 21 del Dlgs 175/2016.

Si richiama inoltre l'attenzione sugli adempimenti di cui all'articolo 14 titolata "crisi di impresa di società a partecipazione pubblica" da parte degli amministratori della società e del comune di Sanluri socio.

Si evidenzia inoltre l'assenza di servizi erogati direttamente all'ente da parte di tutte le partecipate, con la sola eccezione del servizio erogato all'ente indirettamente attraverso l'appalto dell'Unione dei Comuni Marmilla del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che ha comportato il solo vantaggio economico della riduzione della tariffa di smaltimento in quanto soci della società Villaservice SpA.

Si rende infine necessario concludere le procedure di razionalizzazione avviate con la società consortile Villasanta a r.l. e con la Società Cisa service Srl. Entrambe attualmente in liquidazione.

Sanluri 16/12/2019

Il Responsabile del servizio

Dr.ssa Anna Maria Frau

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 16/12/2019

Si procede alla discussione del punto 3) dell'ordine del giorno;

Entra in aula il Consigliere Nurra Franco (h.17,25);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione su riportata espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 18.08.2000:

Del Segretario Comunale, Dr. Giorgio Sogos, favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile, come da parere allegato;

Sentiti gli interventi

Del Sindaco, Dr. Urpi Alberto, il quale illustra l'oggetto posto all'ordine del giorno.

Si procede, dunque, alla votazione.

Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. 1 (Tatti)

Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

IL PRESIDENTE (Dr. Contis Davide)

IL SEGRETARIO COM.LE (Dott. Sogos Giorgio)